


CLASSIFICAZIONE INTERVENTI

assoggettati alle disposizioni del Titolo II della L.R. n. 5 del 27 Gennaio 2010 e ss.mm.ii.

CLASSE D'USO	GRUPPO	CATEGORIA	TIPOLOGIA INTERVENTO
IV	A	1	Realizzazione, adeguamento, miglioramento ed interventi locali e/o di riparazione di opere ed infrastrutture STRATEGICHE pubbliche e private di cui all' Elenco A del D.P.C. 3685/2003 e all'Elenco A della D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003 ed ogni altra opera ricadente in CLASSE IV ai sensi del D.M. 14/01/2008.
		2	Realizzazione, adeguamento, miglioramento ed interventi locali e/o di riparazione di opere ed infrastrutture RILEVANTI pubbliche e private di cui all' Elenco B del D.P.C. 3685/2003 e all'Elenco B della D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003 ed ogni altra opera ricadente in CLASSE III ai sensi del D.M. 14/01/2008.
I e II	B	3	Realizzazione, adeguamento, miglioramento ed interventi locali e/o di riparazione, <u>ivi compresi gli interventi di minore rilevanza</u> , di opere ed infrastrutture pubbliche non ricadenti nei punti A1 e A2.
		4	Adeguamento o miglioramento di opere ed infrastrutture private non ricadenti nei punti A1 e A2.
		5	Edifici privati con cubatura superiore a 8000 mc, <u>ivi compresi gli interventi di minore rilevanza</u> , non ricadenti nei punti A1 e A2.
		6	Dighe, ponti stradali e passerelle pedonali, non ricadenti nei punti A1 e A2 (privati).
	C	7	Edificio privato con cubatura tra 8.000 mc e 500 mc o di altezza superiore a due piani complessivi entro e fuori terra, <u>ivi compresi gli interventi di minore rilevanza</u> , non ricadenti nei punti A1 e A2.
		8	Altre opere private di cui all' art. 65 o art. 93 D.P.R. 380/01 non individuate in alcuna categoria, <u>ivi compresi gli interventi di minore rilevanza</u> , non ricadenti nei punti A1 e A2.
		9	Interventi locali e/o di riparazione di opere private, non ricadenti nei punti A1 e A2.
		10	Opere private che per dimensione, caratteristiche tecniche e d'uso non presentano particolari problemi, non ricadenti nei punti A1 e A2.
	D	11	Edificio privato con cubatura complessiva inferiore a 500 mc, costituito da un massimo di due piani complessivi entro e fuori terra, non ricadente nei punti A1 e A2, <u>ivi compresi gli interventi di minore rilevanza</u> .
	SISMA / CALAMITA'	E	12
13			Interventi di riparazione di edifici danneggiati dal sisma e finanziati con Ordinanza n. 61/97.
14			Interventi di riparazione di edifici danneggiati dal sisma e finanziati con D.G.R. 5180/98
ALTRO	F	15	Interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità di cui alla L.R. 5/2010.



NOTA (1)

Elenco A del D.P.C. n. 3685 del 21/10/2003

Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza statale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

Edifici:

Edifici in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento), strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto), strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo abbia luogo da parte dei seguenti soggetti istituzionali:

- 1) organismi governativi;
- 2) uffici territoriali di Governo;
- 3) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- 4) Forze armate;
- 5) Forze di polizia;
- 6) Corpo forestale dello Stato;
- 7) Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
- 8) Registro italiano dighe;
- 9) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
- 10) Consiglio nazionale delle ricerche;
- 11) Croce rossa italiana;
- 12) Corpo nazionale soccorso alpino;
- 13) Ente nazionale per le strade e società di gestione autostradale;
- 14) Rete ferroviaria italiana;
- 15) Gestore della rete di trasmissione nazionale, proprietari della rete di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di produzione di energia elettrica;
- 16) Associazioni di volontariato di protezione civile operative in più regioni.

Opere infrastrutturali:

- Autostrade, strade statali e opere d'arte annesse;
- Stazioni aeroportuali, eliporti, porti e stazioni marittime previste nei piani di emergenza, nonché impianti classificati come grandi stazioni.
- Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti interregionali, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica fino ad impianti di media tensione, la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili (quali oleodotti, gasdotti, ecc.), il funzionamento di servizi di comunicazione a diffusione nazionale (radio, telefonia fissa e mobile, televisione).

NOTA (2)

Elenco A della D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

Edifici:

- edifici destinati a sedi dell'Amministrazione regionale
- edifici destinati a sedi dell'Amministrazione provinciale
- edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali
- edifici destinati a sedi di Comunità montane
- strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, etc.)
- centri funzionali di protezione civile
- edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione
- sedi Aziende unità sanitarie locali
- centrali operative 118
- presidi sanitari

Opere infrastrutturali.

- vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) regionali, provinciali e comunali, ed opere d'arte annesse, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica
- strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.)
- strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali
- strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)
- altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.


NOTA (3)

Elenco B del D.P.C. n. 3685 del 21/10/2003

Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza statale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Edifici:

- Edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane.
- Strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali (quali ad esempio impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, impianti nucleari di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni.
- Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei, biblioteche, chiese).



Opere infrastrutturali:

- Opere d'arte relative al sistema di grande viabilità stradale e ferroviaria, il cui collasso può determinare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane, ovvero interruzioni prolungate del traffico.
- Grandi dighe.

NOTA (4)

Elenco B della D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Edifici:

- asili nido e scuole di ogni ordine e grado
- strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, ecc.)
- strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.)
- edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del decreto del capo del Dipartimento della protezione civile, n. 3685 del 21 ottobre 2003
- stadi ed impianti sportivi
- strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.)
- edifici e strutture aperte al pubblico destinate alla erogazione di servizi (uffici pubblici e privati) o adibite al commercio (centri commerciali, ecc.), suscettibili di grande affollamento
- strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi.

Infrastrutture:

- stazioni non di competenza statale per il trasporto pubblico
- opere di ritenuta non di competenza statale
- impianti di depurazione
- altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità eventualmente individuati in piani d'emergenza o in altre disposizioni di protezione civile.